

**CONVENZIONE TRA I COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.**

Il Comune di in persona del Sig., in qualità di Responsabile del Servizio, il quale interviene nel presente atto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in rappresentanza organica del Comune di (C.F.) con sede inVia/P.zza n...., in virtù del Decreto Sindacale n° _____ del _____.

E la società _____, in qualità di Legale Rappresentante della società il quale dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto della medesima

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i Comuni hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione ed al recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche, nonché dei rifiuti abbandonati sulle aree di proprietà privata nel caso di inadempienza all'ordinanza di recupero/smaltimento emessa dal Sindaco nei confronti del responsabile dell'abbandono e/o solidalmente del proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento dell'area interessata.

Inoltre nell'interesse della comunità per la tutela della salute pubblica l'Amministrazione Comunale promuove la rimozione ed il corretto smaltimento dei materiali edilizi contenenti cemento amianto presenti nei fabbricati di proprietà di imprese e privati.

Art. 2 - Oggetto della convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto l'attività di bonifica degli ambienti contaminati da materiali contenenti amianto (lastre in eternit, canne fumarie, ecc.) ai sensi della vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.) ed in particolare della normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati.

Art. 3 - Obblighi della società _____, specifiche dell'attività di bonifica richiesta direttamente da cittadini ed imprese private e relativi costi.

Per lo svolgimento dell'attività di bonifica richiesta da cittadini ed imprese private, la società _____ si impegna ad applicare il ribasso percentuale del ai prezzi e condizioni seguenti:

TIPO	QUANTITA'	importo PRATICA A.S.L.	COSTO PER INTERVENTO compreso trasporto
0	fino a 12,50 mq. o 175 Kg (= quantitativo minimo)	compresa	€. 300,00
1	fino a 25,00 mq. o 350 Kg (= quantitativo piccolo)	compresa	€. 400,00
2	da 26 a 80 mq.	160	€. 12,00/mq oltre IVA di legge
3	da 81 a 150 mq.	160	€. 11,50/mq oltre IVA di legge
4*	da 151a 300 mq.	160	€. 11,00/mq oltre IVA di legge
5*	da 301 a 800 mq.	160	€. 10,50/mq oltre IVA di legge
6*	da 801 a 3.000 mq. e >	160	€. 10,00/mq oltre IVA di legge
7	Amianto cemento a terra prezzo a Kg. compreso carico su automezzo	160	€. 0,45/Kg
8	Amianto cemento a terra > 25 mq. compreso carico su automezzo	160	€. 7,50/mq oltre IVA di legge
I.D.*	Valutazione indice di degrado* della copertura		€. 140,00

*** Per le tipologie 4,5,6 e per superfici superiori a 3.000 mq il costo al mq per intervento è indicativo e trattabile (con un ulteriore ribasso) a seconda dei casi.**

I.D.* = valutazione indice di degrado - La valutazione comprende l'uscita di un tecnico per l'esame dello stato di degrado della copertura e la redazione del protocollo previsto dalla Regione con il calcolo dell'indice di degrado espresso con un valore numerico che determinerà il comportamento che dovrà essere adottato dal proprietario:

- 1) I.D INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica.
E' prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;
- 2) I.D COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica entro 3 anni;
- 3) I.D UGUALE O MAGGIORE A 45: Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

Eeguire la valutazione, previa compilazione del Modulo NA/1 - NOTIFICA DI PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI (scaricabile dal sito di A.S.L. Regione Lombardia) mette al riparo i proprietari pubblici e privati dall'applicazione della sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 1.500,00 prevista in caso di mancata comunicazione, secondo quanto disposto dalla L.R. 31 Luglio 2012 n. 14.

Ogni intervento è comprensivo di quanto segue:

- sopralluogo e realizzazione documentazione fotografica;
- redazione piano di lavoro e consegna alla A.S.L. competente;
- trattamento delle lastre di cemento - amianto mediante l'applicazione a spruzzo di prodotto incapsulante;

- rimozione delle lastre di cemento - amianto;
- imballaggio e confezionamento mediante polietilene di idoneo spessore;
- **carico** e trasporto con mezzo autorizzato e conferimento in impianto autorizzato C.E.R. 17.06.05;
- rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento.

Esclusioni:

- predisposizione del ponteggio a norma;
- predisposizione dei parapetti anticaduta;
- noleggio automezzo munito di cestello protettivo;
- noleggio automezzo per abbassare a terra i materiali rimossi ;
- noleggio e utilizzo camera di decontaminazione;
- eventuali opere murarie;
- formazione della nuova copertura;
- eventuali allacciamenti elettrici/idraulici;
- predisposizione autorizzazioni comunali (pratica edilizia e paesaggistica)
- tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione.

Art. 4 - Oneri a carico del Comune.

Il Comune riconosce il carattere di pubblico interesse dell'iniziativa di bonifica di possibili fonti inquinanti del territorio comunale e si impegna a informare i cittadini e le imprese private del contenuto della presente convenzione.

E' fatta salva ed impregiudicata la libera facoltà del cittadino e dell'impresa privata di rivolgersi ad altro operatore, purché nel rispetto della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità e partecipazione economica relative ad interventi da eseguire su aree di proprietà privata e richiesti direttamente da cittadini o imprese private.

Art. 5 - Adempimenti degli uffici comunali.

Gli uffici comunali forniranno al cittadino o all'impresa privata che ne faccia richiesta il contatto diretto con la società _____.

Art. 6 - Rispetto della legislazione vigente.

Tutte le attività di bonifica dovranno svolgersi nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) con particolare riguardo della normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati.

Le attività di cui alla presente convenzione dovranno svolgersi nel rispetto del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7 - Pagamenti.

La società _____ fatturerà le spese d'intervento direttamente al cittadino o all'impresa privata richiedente e trasmetterà per conoscenza al Comune un rapporto tecnico - economico inerente l'attività effettuata.

Art. 8 - Interventi su aree pubbliche e su aree di proprietà privata in caso di inadempienza all'ordinanza di recupero/smaltimento.

Per gli interventi richiesti dal Comune, relativi alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche, che superino le quantità minime e piccole indicate nella tabella, la società si impegna ad applicare il prezzo unitario fisso per intervento di €. 100,00 per la pratica A.S.L. e €. 0,40/Kg per il trattamento, la rimozione e lo smaltimento del materiale contaminato.

Per gli interventi richiesti dal Comune, relativi alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto sulle coperture di edifici di proprietà comunale, che superino le quantità minime e piccole indicate nella tabella, la società si impegna ad applicare il prezzo unitario fisso per intervento di €. 100,00 per la pratica A.S.L. e un ulteriore ribasso percentuale del 5% sui prezzi indicati in tabella al netto del ribasso offerto.

In tutti i suddetti casi specifici, la società _____ si impegna a rimuovere i rifiuti in questione, trascorsi i termini della presentazione della domanda A.S.L. competente, nel più breve tempo possibile dalla ricezione della richiesta di intervento effettuata dal Comune, compatibilmente con l'organizzazione dei propri cantieri già in corso; a tal fine la società _____ dichiara di essere in possesso dell'apposita autorizzazione regionale allo stoccaggio provvisorio di tali materiali contaminati.

Per gli interventi richiesti dal Comune relativi alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree di proprietà privata nel caso di inadempienza all'ordinanza di recupero/smaltimento emessa dal Sindaco nei confronti del responsabile dell'abbandono dei rifiuti e/o solidalmente del proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento dell'area interessata, la società _____ applicherà i prezzi indicati nella tabella al netto del ribasso offerto e fatturerà le spese d'intervento al Comune. Il Comune procederà al recupero delle somme anticipate in danno ai soggetti obbligati (art. 192 comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Art. 9 - Validità della convenzione.

La presente convenzione, debitamente sottoscritta dai soggetti interessati, sarà operativa dalla data di sottoscrizione tra le parti ed avrà durata di **mesi 24 (ventiquattro)** e pertanto sino al

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito della presente convenzione.

Art. 10 - Registrazione della convenzione.

La presente convenzione, sarà registrata ai sensi della legge in caso di necessità.

Art. 11 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) ed in particolare alla normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dorno, li _____

Per la Società _____ Sig. _____

Per il Comune di _____: